

XVIII legislatura

A.S. 717:

"Conversione in legge del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative"

Luglio 2018
n. 31



servizio del bilancio
del Senato





SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2018). Nota di lettura, «A.S. 717: "Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative"». NL31, luglio 2018, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

INDICE

Articolo 1 (<i>Proroga termini in materia di enti territoriali</i>)	1
Articolo 2 (<i>Proroga di termini in materia di giustizia</i>).....	1
Articolo 3 (<i>Proroga termini in materia di ambiente</i>).....	6
Articolo 4 (<i>Proroghe di termini in materia di infrastrutture</i>).....	6
Articolo 5 (<i>Proroga termini in materia di politiche sociali</i>).....	7
Articolo 6 (<i>Proroga di termini in materia di istruzione e università</i>).....	8
Articolo 7 (<i>Proroga di termini in materia di cultura</i>).....	9
Articolo 8 (<i>Proroga di termini in materia di salute</i>).....	10
Articolo 9 (<i>Proroga di termini in materia di eventi sismici</i>).....	12
Articolo 10 (<i>Proroga di termini in materia di sport</i>)	13
Articolo 11 (<i>Proroga di termini in materia di banche popolari e gruppi bancari cooperativi</i>).....	13
Articolo 12 (<i>Proroga Fondo di cui all'articolo 37, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034</i>).....	15
Articolo 13 (<i>Proroga di termini in materia di finanziamento degli investimenti e di sviluppo infrastrutturale del Paese</i>)	17

Articolo 1 ***(Proroga termini in materia di enti territoriali)***

Il comma 1 estende al 2018 le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale già adottate dal 2003 con il D.M. 4 maggio 2012, secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6-bis, del D.L. n. 210/2015, che viene qui novellato.

Il comma 2 fissa al 31 ottobre 2018 la data per lo svolgimento delle elezioni provinciali e proroga il mandato dei presidenti di provincia e dei consiglieri provinciali in scadenza fino a tale data; prevede inoltre che, in tale quadro, abbiano luogo contestualmente le elezioni del rispettivo consiglio provinciale o presidente di provincia, qualora sia in scadenza per fine mandato entro il 31 dicembre 2018.

La RT afferma che il comma 1 non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le somme da ripartire corrispondono a quelle già stanziare a valere sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Sul comma 2 afferma che la disposizione è volta stabilire un termine unico, fissato al 31 ottobre 2018, per l'elezione dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali, il cui mandato viene a scadere entro la medesima data, nonché del rispettivo consiglio o presidente, in scadenza entro il 31 dicembre 2018. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 2 ***(Proroga di termini in materia di giustizia)***

La norma proroga al 1° aprile 2019 l'efficacia della riforma della disciplina delle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017. In particolare, differisce il termine stabilito dalla normativa vigente per l'entrata in vigore della riforma, che viene per l'appunto spostato solo a far data dal 31 marzo 2019, rispetto al termine vigente del 26 luglio 2018 di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo citato.

La RT ribadisce che la norma prevede di posticipare al 31 marzo 2019, il termine di entrata in vigore delle disposizioni in materia di intercettazioni, recate dal decreto legislativo 29 dicembre 2017, n.216, la cui data originaria è stata fissata al 26 luglio 2018.

Poi, riferisce che tale modifica si rende necessaria in quanto l'entrata in vigore della citata norma è subordinata al completamento delle complesse misure organizzative in atto, anche relativamente alla predisposizione di apparati elettronici e digitali.

In tal senso, sottolinea che allo stato, le attività di collaudo dei sistemi presso i singoli uffici delle procure della Repubblica, nonché quelle di adeguamento dei locali sono tuttora in corso, e, pertanto, si rende necessario posticipare il termine di entrata in vigore della norma oltre la data originaria.

Quindi afferma che la proroga del termine di entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo citato, consente altresì di predisporre in modo più efficiente il sistema informatico prescelto e a definire in modo più consono il piano di formazione sui nuovi sistemi.

Dal punto di vista finanziario, la norma prevede un mero slittamento temporale dell'entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni e pertanto non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Gli interventi di completamento delle misure organizzative risultano già finanziati e alla loro realizzazione si potrà provvedere attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in coerenza con la clausola finanziaria contenuta all'articolo 8 del Decreto Legislativo 216 del 29/12/2017.

Al riguardo, per i profili di copertura, pur prendendo atto che la norma si limita a predisporre il differimento del termine stabilito dalla normativa vigente, a decorrere dal quale è prevista l'entrata in vigore delle nuove norme previste in materia di utilizzo ed archiviazione delle intercettazioni nell'ambito dei procedimenti giudiziari, occorre tener conto che ciò potrà realizzarsi solo previo adeguamento della dotazione informatica e infrastrutturale da parte degli uffici giudiziari, nonché all'esito dell'allestimento di spazi specificamente dedicati a tali funzioni ai fini della gestione ed archiviazione dei dati raccolti.

Va evidenziato che la RT annessa all'A.G. 472-*bis* della XVII legislatura¹, poi decreto legislativo n. 216/2017, si limitava a fornire in maniera puntuale solo la gamma delle risorse predisposte a tal fine in bilancio già nel 2017 e per il triennio 2018/2020, senza fornire una puntuale quantificazione degli oneri.

Sarebbero quindi opportuni elementi informativi recanti l'indicazione dei singoli oneri connessi agli adeguamenti delle dotazioni informatiche degli uffici giudiziari interessati dalla riforma, ivi inclusi quelli "correlati" (formazione) che siano stati già affrontati, e di quelli invece ancora da completare, al fine di valutare il grado di plausibilità dell'entrata in vigore della riforma delle intercettazioni, a decorrere dal 1 aprile 2019.

Il comma 2 sospende fino al 15 febbraio 2019 l'efficacia delle disposizioni della legge n. 103 del 2017 con la quale sono state apportate modifiche alla disciplina della partecipazione al procedimento penale mediante videoconferenza. In particolare, provvede al differimento delle disposizioni normative vigenti dell'ordinamento penitenziario, in cui è prevista l'estensione del regime della multi videoconferenza anche ai processi con detenuti non in regime di cui all'articolo 41-*bis* ord. pen (art. 1 co. 77, 78, 79 e 80 legge n. 103 del 2017).

¹ In particolare, sugli articoli 3, 6 e 8-9. Cfr. XVII Legislatura, SENATO DELLA REPUBBLICA, A.G. 472-*bis* recante "Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni", RT annessa pagine 23-31.

La norma fa salva l'immediata efficacia prevista dal comma 81 dell'art. 1 della medesima legge, concernente le persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti di cui agli art. 270-*bis* primo comma, e 416-*bis* secondo comma c.p., nonché di cui all'art. 74 co. 1 del DPR 309/90 e succ. mod..

La RT conferma che col dispositivo si prevede la proroga del termine di entrata in vigore delle misure organizzative previste dall'articolo 1, commi 77, 78, 79 e 80 della legge 23 giugno 2017, n. 103, recante "modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario" che prevedono l'estensione della multi videoconferenza anche ai processi con detenuti non in regime di 41-*bis* dell'Ordinamento Penitenziario,

È così previsto che l'efficacia delle richiamate disposizioni, fatta salva l'immediata efficacia prevista dal comma 81 dell'art. 1 della medesima legge, concernente le persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti di cui agli art. 270-*bis* primo comma e 416-*bis* secondo comma c.p., nonché di cui all'art. 74 co. 1 del DPR 309/90 e succ. mod., - sia sospesa dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 15 febbraio 2019 al fine di garantire che l'adeguamento dei sistemi tecnologici, anche con riferimento ai livelli di sicurezza informatica, sia definitivamente completato.

Sul punto, evidenzia che la proroga dei termini in esame non compromette il raggiungimento dell'obiettivo di risparmio per il Ministero della giustizia contenuto nel DPCM 28 giugno 2017, recepito nell'Accordo di monitoraggio degli obiettivi di spesa ex art. 22-*bis* della legge 196/2009, siglato tra il Ministero della Giustizia e il MEF in data 30 marzo 2018, di cui è parte uno specifico intervento di "*Riduzione del servizio di traduzione degli imputati detenuti a seguito del maggior utilizzo di sistemi di video conferenza per la partecipazione a distanza ai processi*".

Precisa poi che nell'ambito di tale intervento, riguardante le risorse che il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria destina ai servizi di traduzione degli imputati detenuti, viene stimata, a seguito del maggior utilizzo dei sistemi di video conferenza, una riduzione della spesa sostenuta per il servizio in questione in una misura inferiore al 15%.

Certifica che tale riduzione è stata valutata prudenzialmente sulla base dell'analisi dei dati relativi ai minori costi sostenuti rispetto agli esercizi precedenti, per la partecipazione a distanza ai processi, analisi che dimostra un abbattimento dei costi del 15% circa per le traduzioni espletate dal personale del Corpo di polizia penitenziaria, con corrispondenti risparmi degli oneri collegati.

Sottolinea che l'attuale sistema delle multi videoconferenze, oggetto di progressivo potenziamento nel corso degli ultimi anni, già garantisce a legislazione vigente significativi effetti di riduzione di spesa per la traduzione dei detenuti, effetti che verranno ulteriormente ampliati con l'entrata in vigore del nuovo regime introdotto dalla legge n. 103 del 2017.

Per ciò che concerne il completamento degli interventi sui sistemi informativi e l'adeguamento per le sedi ritenute necessarie all'esito della interlocuzione con tutti gli uffici giudiziari interessati e del perfezionamento di tutte le misure tecniche ed

organizzative tese ad assicurare i massimi livelli di sicurezza informatica come previsti nelle attività già contrattualizzate, rappresenta che i predetti interventi sono già in corso di attuazione nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, e che pertanto le disposizioni in esame non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Pure la relazione illustrativa sottolinea come la sospensione non comporta modifica dell'impianto organizzativo generale scelto, né maggiori oneri e spese, essendo già tutte le attività contrattualizzate e coperte da scelte di bilancio già operate ed in parte attuate.

Al riguardo, va innanzitutto evidenziato come anche in questo caso l'attuazione della legge è posticipata perché non è stato possibile completare gli interventi nel termine previsto avvalendosi delle sole risorse già disponibili a bilancio, visto che il comma 92 prevedeva che dall'attuazione della legge non dovessero derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si pone quindi nuovamente il problema della sostenibilità a valere delle sole risorse disponibili a legislazione vigente dell'attuazione di nuove leggi, pure in un caso come quello in esame in cui il comma 81 prevedeva il tempo di un anno per l'entrata in vigore delle disposizioni che qui interessano.

Con riferimento poi ai risparmi di spesa che erano stati previsti dal Ministero della giustizia² proprio grazie all'utilizzo della partecipazione a distanza e alla connessa eliminazione delle spese per le traduzioni dei detenuti, in attuazione della procedura di revisione della spesa prevista dall'articolo 22-bis della legge di contabilità e dal D.P.C.M. 28 giugno 2017, la motivazione della RT sull'assenza di impatto della proroga in esame evidenzia che già a legislazione vigente il sistema delle multivideo conferenze garantisce significativi riduzioni di spesa. Si rileva tuttavia che in tal caso i risparmi dovrebbero riflettersi nelle ordinarie previsioni di spesa degli stanziamenti a bilancio e non potrebbero essere considerati come aggiuntivi e frutto di una nuova attività di revisione della spesa.

Il comma 3 prevede che il termine per la cessazione del temporaneo ripristino della sezione distaccata di Ischia, ricadente nel circondario del tribunale di Napoli, già previsto a legislazione vigente al 31 dicembre 2018, sia ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021.

La RT conferma che la norma prevede la proroga al 31 dicembre 2021 del termine per la cessazione del temporaneo ripristino della sezione distaccata insulare di Ischia, ricadente nel circondario del tribunale di Napoli, precisando che la stessa risponde all'esigenza di mantenere il servizio giustizia nell'isola di Ischia, colpita di recente da un significativo evento sismico, conservando l'operatività dell'ufficio giudiziario della sezione distaccata ivi esistente,

² Accordo di monitoraggio degli obiettivi di spesa MEF-Giustizia, 28 marzo 2018, Scheda intervento ID10.

In proposito, certifica la sostenibilità delle spese di funzionamento del predetto presidio giudiziario nell'ambito delle risorse previste, a legislazione vigente, nello stato di previsione della spesa di questo Ministero, alla Missione 6 "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale" —Azione "Funzionamento uffici giudiziari", sul capitolo 1550 "*Spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari*" che reca, nel bilancio triennale 2018/2020 uno stanziamento di euro 259.783.509,00 per l'anno 2018, uno stanziamento di euro 275.581.728,00 per l'anno 2019 e di euro 276.191.728 per l'anno 2020 con proiezione a regime.

Quindi, segnala che a decorrere dal 1 settembre 2015, le spese per il funzionamento degli uffici giudiziari sono passate alla gestione diretta del Ministero della giustizia, in applicazione dell'articolo 1, commi da 525 a 530, della legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015).

Evidenzia poi che sulla base dell'analisi dei dati comunicati dai competenti uffici di questa amministrazione, riferiti all'ultimo triennio, le spese annue di funzionamento della sezione distaccata di Ischia, sono state quantificate, mediamente, in circa 50.000,00 euro, con esclusione degli oneri stipendiali del personale, aventi natura di spesa obbligatoria. Segnala che alla copertura dell'organico del personale amministrativo e di magistratura della sezione distaccata insulare, della quale si chiede la proroga del termine, potrà provvedersi attraverso l'utilizzo del personale già in servizio presso la predetta sede, nei limiti delle attuali dotazioni organiche e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Circa poi la possibilità per i magistrati assegnati alla sezione distaccata, di continuare a svolgere funzioni anche presso la sede principale, secondo la procedura tabellare prevista dall'articolo 7-bis del R.D. 30 gennaio 1941, n.12, trattandosi di ipotesi residuale, la stessa suscettibile di determinare modesti effetti finanziari, connessi al rimborso delle sole spese di viaggio, prudenzialmente stimate nella misura massima di 4.000,00 euro annui (2 missioni al mese x 4 magistrati x 10 mesi x 50,00 euro),

Tali oneri, potranno essere adeguatamente fronteggiati a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia alla Missione 6 "Giustizia", Programma "*Giustizia civile e penale*" Azione "*Funzionamento uffici giudiziari*", sul Capitolo 1451 p.g. 04 "Missioni all'interno" che reca nel bilancio triennale 2018/2020 uno stanziamento per l'anno 2018 di euro 852.115,00 e di euro 1.040.690,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, con proiezione a regime.

Infine, fa presente che gli oneri sopra indicati sono stati evidenziati ai soli fini dimostrativi, tenuto conto del fatto che il regolare funzionamento della sede giudiziaria di Ischia viene già garantito a legislazione vigente nell'ambito delle ordinarie risorse di bilancio del Ministero della giustizia.

Al riguardo, in considerazione di dettagliati elementi forniti dalla RT, e della certificata neutralità dichiarata anche nella scorsa proroga³, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, sul piano metodologico, posto che la scadenza prevista ai sensi della normativa vigente relativamente al mantenimento della sezione staccata di Ischia era indicata sino al 31 dicembre 2018, andrebbe spiegata l'indicazione, secondo RT, per cui la dotazione di bilancio prevista ai sensi della normativa vigente anche per il triennio 2018/2020 e a decorrere, permetta di far fronte anche ai fabbisogni di spesa derivanti dalla proroga in questione.

Circostanza, quest'ultima, che come più volte sottolineato confermerebbe che la redazione delle previsioni di spesa nel bilancio dello Stato risulterebbe calibrata secondo il principio delle "politiche invariate", piuttosto che secondo quello della cd. "legislazione vigente".

Articolo 3

(Proroga termini in materia di ambiente)

La norma proroga al 31 agosto 2019 il termine entro il quale i proprietari di animali da compagnia tenuti a scopo non commerciale e appartenenti a specie esotiche invasive che ne erano in possesso prima della loro iscrizione nell'elenco dell'Unione o nell'elenco nazionale previsto dal D.Lgs. 230/2017, devono denunciare il possesso.

La RT afferma che la denuncia è una attività già svolta a legislazione vigente per cui la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare, pur rilevando che la proroga rende inapplicabile l'irrogazione della sanzione amministrativa, prevista all'articolo 25 del decreto legislativo n. 230 del 2017, per la violazione dell'obbligo di denuncia con il conseguente mancato introito delle eventuali sanzioni elevate.

Articolo 4

(Proroghe di termini in materia di infrastrutture)

Il comma 1 proroga dal 30 settembre 2018 al 31 dicembre 2019 il termine entro il quale il CIPE definisce le modalità di impiego delle economie derivanti dai definanziamenti dei programmi di edilizia scolastica, di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 relativi a interventi non avviati, anche giacenti presso la Cassa depositi e prestiti Spa, e per i quali non siano stati assunti obblighi giuridicamente vincolanti.

Il comma 2 proroga dal 31 ottobre 2018 al 31 ottobre 2019 il termine a partire dal quale si applica il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, recante il regolamento in materia di norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio

³ XVII Legislatura, SENATO DELLA REPUBBLICA; Servizio Bilancio, NL120, pagina 17. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S RT di passaggio del 16 febbraio 2016, pagina 6.

dell'attività di assistente bagnante, con conseguente medesima proroga delle autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico, rilasciate entro il 31 dicembre 2011.

Il comma 3 proroga l'applicazione dell'articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 171 del 2005, relativo all'obbligatorietà della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

La RT afferma che le disposizioni sono di carattere ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riferimento, in particolare, alla proroga dell'obbligatorietà del conseguimento della patente nautica per la conduzione di determinate categorie di motori, la RT motiva la proroga con la circostanza di consentire all'utenza interessata di conseguire la necessaria patente nautica o, alternativamente, di munirsi di motorizzazioni che, anche alla luce delle nuove disposizioni, non necessitano di patente nautica.

Al riguardo, con riferimento al comma 1, si segnala quanto affermato nella relazione illustrativa circa la necessità di provvedere al parziale recupero delle somme derivanti dai definanziamenti degli interventi finanziati dalle delibere CIPE n. 32/2010 e n. 6/2012, dagli enti ai quali è stato erogato il 45 per cento dell'importo totale del finanziamento in forma di anticipazione. Alla luce di quanto affermato nella relazione illustrativa nonché delle decisioni che verranno prese circa l'impiego delle economie, andrebbe chiarito se tali circostanze non determinino un impatto sui saldi di finanza pubblica, quantomeno sul saldo del fabbisogno di cassa.

Relativamente al comma 2, si segnala che la relazione illustrativa nel giustificare la proroga evidenzia criticità emerse a seguito dell'ampliamento della competenza dell'Autorità Marittima anche alle procedure per il rilascio del brevetto per piscine ed acque interne, e delle conseguenti ripercussioni sull'organizzazione complessiva dei servizi assicurati dagli Uffici territoriali del Corpo. A tale proposito, andrebbe confermato che le citate amministrazioni provvederanno ai necessari adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 5

(Proroga termini in materia di politiche sociali)

L'articolo modifica i termini temporali di decorrenza della disciplina sulla precompilazione, da parte dell'INPS, della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), relativa all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), e sopprime la previsione che la medesima modalità precompilata sia, a regime, l'unica possibile.

In particolare, la novella di cui al comma 1, lettera a), differisce la decorrenza della suddetta modalità di precompilazione dal 2018 al 2019. Resta fermo - in base alla norma ora riformulata dalla novella di cui alla lettera b) - che la data specifica di decorrenza della modalità precompilata (con una prima fase di sperimentazione) è determinata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La novella di cui alla successiva lettera c) sopprime la norma che prevedeva nella fase a regime (decorrente, secondo la disciplina finora vigente, dal 1° settembre 2018) il ricorso esclusivo alla modalità precompilata. La medesima

novella differisce dal 1° settembre 2018 al 1° gennaio 2019 la decorrenza del principio secondo cui una DSU presentata è valida fino al 31 agosto dell'anno successivo (a decorrere da settembre, i dati sui redditi e i patrimoni devono essere aggiornati, con riferimento all'anno precedente) - mentre, nella disciplina attualmente in applicazione, la DSU presentata è valida fino al 15 gennaio dell'anno successivo.

La RT afferma che le modifiche proposte non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che le amministrazioni interessate provvedono nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente (articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 147 del 2017).

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 6

(Proroga di termini in materia di istruzione e università)

Il comma 1 dispone l'ulteriore differimento del termine per la conclusione dei lavori delle Commissioni nazionali per l'accesso al ruolo dei professori universitari, originariamente stabilita in tre mesi decorrenti dalla scadenza del quadrimestre nel corso del quale è stata presentata la candidatura, a norma dell'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, a seguito di una modifica introdotta dall'articolo 4, comma 5-*sexies*, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, che ne ha peraltro prorogato la scadenza di trenta giorni. Pertanto, nell'ambito del V quadrimestre della procedura concorsuale per l'Abilitazione Scientifica Nazionale – ASN, tornata 2016-2018, le Commissioni nazionali sono tenute a concludere i lavori non più entro il 6 agosto 2018, ma entro il 30 ottobre 2018.

La RT evidenzia che la disposizione si limita a prorogare un termine di funzionamento delle Commissioni incaricate di valutare le candidature presentate nell'ambito del V quadrimestre dell'abilitazione scientifica nazionale 2016-2018, fermi restando i vincoli assunzionali previsti per le università.

Pertanto, certifica che la norma proposta non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Il comma 2 proroga al biennio 2018-2019 il termine di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante norme in tema di reclutamenti nelle istituzioni di Alta formazione artistica, coreutica e musicale (AFAM). La disposizione, permette, entro l'a.a. 2018/19, di attingere alle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui all'articolo 2-*bis*, D.L. 97/2004 (convertito in L. 143/2004), per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato.

La RT riferisce che l'approvazione della norma non comporta nuovi o maggiori oneri per lo Stato in quanto le assunzioni a tempo indeterminato sono disposte nel rispetto dei limiti del *turn over* previsti a legislazione vigente a livello nazionale e,

conseguentemente, le assunzioni a tempo determinato non possono superare i posti in dotazione organica non coperti con figure di ruolo.

Al riguardo, nel presupposto che dal differimento in esame non derivino effetti d'oneri non scontati a legislazione vigente, per effetto del mantenimento in bilancio di risorse non formalmente impegnate e, pertanto, destinate ad andare in economia al termine dell'esercizio, e che i reclutamenti *de quo* operino nei limiti delle posizioni vacanti e disponibili, nulla da osservare.

Il comma 3 dispone una proroga che permette di regolare l'avvio dell'anno scolastico 2018/19 nel sistema della formazione italiana nel mondo (cd. Scuole italiane all'estero), assicurando la copertura di almeno n. 183 posti, compresi 40 nelle scuole statali all'estero e 28 posti nelle scuole europee, che costituisce un obbligo per lo Stato italiano. A tal fine, si prevede pertanto che all'articolo 37, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, le parole "dall'anno scolastico 2018/19" siano sostituite dalle seguenti: "dall'anno scolastico 2019/2020. Nel contempo, la validità delle graduatorie vigenti per l'anno scolastico 2017/18 è prorogata per l'anno scolastico 2018/2019 per le assegnazioni temporanee di cui all'articolo 24 del medesimo decreto legislativo e per le destinazioni all'estero sui posti che si rendono disponibili nell'ambito dei contingenti di cui agli articoli 18, comma 1, e 35, comma 2.

La RT certifica che la norma autorizza l'utilizzo delle graduatorie esistenti nell'anno scolastico 2017/18, in attesa di definire le nuove procedure di reclutamento. Nulla è innovato nel trattamento economico rispetto a quanto previsto a legislazione vigente; i relativi oneri sono stati già quantificati e autorizzati nel decreto legislativo n. 64/2017.

Pertanto, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 7 ***(Proroga di termini in materia di cultura)***

L'articolo dispone la proroga della norma della legge di bilancio 2017 che ha confermato, per gli anni 2018 e 2019, la dotazione finanziaria della misura di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante la norma di riconoscimento del c.d. "bonus cultura" ai giovani che hanno compiuto 18 anni di età nell'anno 2016 (misura poi già estesa anche ai soggetti che hanno compiuto diciotto anni di età nell'anno 2017 con l'articolo 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232)⁴. La stessa prevede espressamente l'estensione del beneficio per l'anno 2018.

⁴ La relazione illustrativa precisa che in sede di parere sullo schema di DPCM che a seguito del rifinanziamento apportava le necessarie modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187, recante la disciplina dei criteri e delle modalità di attribuzione e di utilizzo della carta elettronica, il Consiglio di Stato, con parere 15 giugno 2018, n. 1546, si è ritenuto necessaria una fonte normativa primaria legittimante l'intervento in favore della platea dei nuovi beneficiari, in coerenza con la conferma dello stanziamento finanziario.

La RT certifica che la norma non prevede ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto la legge di bilancio 2018 è già intervenuta con apposita previsione contenuta nella Sezione II, assegnando maggiori risorse per il potenziamento di un intervento compreso nell'ambito della finalità già prevista dalla disposizione previgente.

Il rifinanziamento dello strumento nei confronti di coloro che compiono i 18 anni negli anni 2018 e 2019 emerge, quindi, dalla tabella dei rifinanziamenti contenuta nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge di bilancio 2018, nonché dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2017, recante la Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e per il periodo 2018-2020, dal quale risulta che la carta elettronica è stata formalmente oggetto di specifica decisione parlamentare di bilancio.

Segnala che le risorse destinate al riconoscimento della *Card* per i ragazzi nati nel 2000, nella misura di 290 milioni di euro, sono stanziare sul capitolo 1430 dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali.

Al riguardo, ritenuto il tenore meramente ordinamentale del dispositivo, i cui effetti sono evidentemente già contemplati dai tendenziali di spesa a legislazione vigente per il 2018 e 2019, non ci sono osservazioni.

Articolo 8 ***(Proroga di termini in materia di salute)***

Il comma 1 proroga dal 1° settembre 2018 al 1° dicembre 2018 il termine a decorrere dal quale la prescrizione dei medicinali veterinari, ove obbligatoria, deve essere redatta secondo il modello di ricetta elettronica disponibile nella banca dati di cui all'articolo 89, comma *2-bis*, del decreto legislativo n. 193 del 2006.

Il comma 2 proroga nei medesimi termini l'obbligo di ricetta elettronica relativo alla prescrizione dei mangimi medicati.

La RT afferma che la proroga non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che i destinatari del provvedimento sono solo gli operatori del settore e non vengono, quindi, impiegate risorse pubbliche per l'attuazione delle disposizioni ivi previste.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 3 prevede che anche per il 2018, in via transitoria, nelle more dell'adozione del decreto MEF che stabilisce forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste a legislazione vigente per il finanziamento del SSN, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce il riparto della quota premiale, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

La RT afferma che la proroga proposta non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la quota premiale è ricompresa nell'ambito del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato.

A tal riguardo, la RT ricorda che il livello del finanziamento del SSN cui concorre ordinariamente lo Stato per l'anno 2018, originariamente fissato dall'articolo 1, comma 392, della legge n. 232 del 2016, in 114 miliardi di euro, a seguito di rettifiche in aumento e diminuzione conseguenti a successivi interventi legislativi, è stato rideterminato in complessivi 113.404.131.233 euro. Nella proposta di riparto del Fondo sanitario nazionale (FSN) per l'anno 2018, predisposta dal Ministero della salute, non si ripartisce la totalità di detta somma ma si provvede, tra l'altro, ad accantonare, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 67-*bis*, della legge n. 191 del 2009, una quota pari a 283.510.328 euro (corrispondente allo 0,25% di 113.404.131.233 euro) da destinare sempre alle regioni, ma attraverso l'applicazione di criteri di riparto differenti da quelli dei costi standard dettati dall'articolo 27 del decreto legislativo n. 68 del 2011.

Pertanto la RT conclude sottolineando che il comma in esame mira soltanto ad individuare i criteri per distribuire tale quota per l'anno 2018, senza intervenire in alcun modo sulla quantificazione della stessa. Pertanto la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, intervenendo su risorse già stanziare sui capitoli di spesa che finanziano il SSN.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 4, intervenendo sull'articolo 16 del decreto-legge n. 133 del 2014, dispone:

- a) che anche per il 2018-2020, in relazione al carattere sperimentale dell'investimento nell'ospedale di Olbia e nelle more dell'adozione del provvedimento di riorganizzazione della rete ospedaliera, la regione Sardegna è autorizzata ad incrementare fino al 6% il tetto di incidenza della spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati di cui all'articolo 15, comma 14, del decreto-legge n. 95 del 2012 (che impone ai contratti e agli accordi vigenti nell'esercizio 2012 una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto in misura tale da diminuire la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, del 2% a decorrere dal 2014), con i relativi oneri che continuano a trovare copertura all'interno del bilancio regionale.
- b) che anche nel 2018-2020 la regione Sardegna e il Ministero della salute sono tenuti a monitorare l'effettiva rispondenza della qualità delle prestazioni sanitarie e la loro piena integrazione con la restante offerta sanitaria pubblica in Sardegna nonché la mobilità sanitaria verso altre regioni.

La RT rappresenta che gli oneri derivanti dall'estensione del periodo di deroga al 2018-2020 sono a carico del bilancio regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 836, della legge n. 296 del 2006, secondo cui, a decorrere dall'anno 2007, la regione

Sardegna provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo, si ricorda che la RT relativa al decreto-legge n. 95 del 2012 stimava risparmi a livello nazionale pari a circa 280 milioni di euro annui in conseguenza della riduzione degli acquisti da erogatori privati e che, in occasione dell'esame della disposizione del decreto-legge n. 133 del 2014 che prevedeva per il 2015-2017 quanto ora è esteso al 2018-2020, il governo chiarì che, sulla base della dimensione demografica della regione Sardegna, l'effetto finanziario della deroga concessa fosse quantificabile in circa 9 mln di euro annui. Ciò premesso, considerando che la norma non impone un obbligo ma concede una facoltà alla regione Sardegna, nel cui bilancio va individuata la copertura, ai sensi della disposizione contenuta nel comma 836 della legge n. 296 del 2006, si ritiene che i saldi di bilancio dovrebbero essere garantiti nei limiti della sostenibilità di una rimodulazione delle spese nell'ambito del bilancio regionale.

A tale proposito, va evidenziato che l'articolo 19 della legge di contabilità prevede che le leggi che comportano oneri a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali. Si rileva quindi che non vi sono informazioni sulla possibilità di coprire l'onere a carico del bilancio regionale, seppure si tratta di una proroga di un onere già a suo carico nei precedenti esercizi.

Articolo 9

(Proroga di termini in materia di eventi sismici)

Il comma 1 proroga i termini per la presentazione, da parte dei soggetti destinatari dei procedimenti di recupero degli aiuti di Stato, dei dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 e delle eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite. Tali dati devono essere presentati, a pena di decadenza, entro trecento giorni (a legislazione vigente centottanta giorni) dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero degli aiuti dichiarati illegittimi.

La RT afferma che la norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Il comma 2 apporta modifiche all'articolo 436-*bis*, della legge n. 190 del 2014 inerente l'applicazione graduale a partire dal 2017 del taglio di risorse a titolo di Fondo di solidarietà comunale, introdotto per finalità di contenimento della spesa pubblica dai commi 435 e 436 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015, nei confronti di quei comuni colpiti da eventi sismici che ne sono stati esentati negli anni 2015 e 2016, nonché per un incremento graduale della misura a carico di quei comuni che ne hanno avuto finora una applicazione ridotta. Le modifiche introdotte sono finalizzate a ridurre il taglio per il 2019 dal 75 al 50 per cento, ovvero nella stessa misura prevista per l'anno 2018.

La RT afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto resta fermo l'obiettivo complessivo di contenimento delle spese previsto dal comma 435 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, pari a 1.200 milioni di euro.

Al riguardo, pur se rimane fermo l'obiettivo complessivo di contenimento della spesa per l'intero comparto comunale, andrebbe assicurata la sostenibilità dell'applicazione nel 2019 della riduzione del taglio. Infatti, a fronte di un'attenuazione delle riduzioni per gli enti colpiti da eventi sismici si determina, per compensazione, una maggiore riduzione per gli altri enti del comparto.

Articolo 10

(Proroga di termini in materia di sport)

La norma proroga dal 30 aprile 2019 al 31 maggio 2019 il termine per l'ultimazione delle opere previste per l'Universiade Napoli 2019. Inoltre, viene nominato commissario straordinario il Direttore dell'Agenzia regionale Universiade 2019 (ARU).

Per gli interventi da realizzare nell'area del comune di Napoli si prevede la previa intesa con il Sindaco di Napoli.

Infine, viene aggiornata la composizione della cabina di regia, inserendo la partecipazione dei sindaci dei comuni ove devono essere realizzati specifici interventi.

La RT afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'individuazione *ex lege* del commissario risulta neutra, anche in ragione del fatto che al commissario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità comunque denominati. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico delle somme già stanziare per il finanziamento della manutenzione.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 11

(Proroga di termini in materia di banche popolari e gruppi bancari cooperativi)

Il comma 1 eleva da 90 a 150 giorni sia il termine, decorrente dall'accertamento previsto dall'articolo 37-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 385 del 1993 (con il quale la Banca d'Italia accerta la sussistenza delle condizioni previste ai sensi dell'articolo 37-bis e, in particolare, il grado di adeguatezza patrimoniale e finanziaria del gruppo e l'idoneità del contratto a consentire la sana e prudente gestione del gruppo bancario cooperativo), per la conclusione del contratto di coesione del gruppo bancario cooperativo (che disciplina la direzione e il coordinamento della capogruppo sul gruppo), che quello, decorrente dall'iscrizione nel registro delle imprese, per la richiesta da parte di una banca di credito cooperativo di adesione a un gruppo costituito ai sensi dell'articolo 37-bis alle medesime condizioni previste per gli aderenti originari.

Inoltre fissa al 31 dicembre 2018 il termine entro il quale, in sede di prima applicazione del decreto-legge n. 3 del 2015, le banche popolari autorizzate al momento dell'entrata in vigore del medesimo decreto si adeguano a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 29, commi 2-bis e 2-ter, del

decreto legislativo n. 385 del 1993, relativi ai limiti degli attivi delle banche popolari (mentre finora tale termine era stabilito in 18 mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia ai sensi del medesimo articolo 29).

Il comma 2 apporta una serie di modificazioni all'articolo 37-*bis* del decreto legislativo n. 385 del 1993:

La lettera a) eleva dal 50,01 al 60 per cento la quota minima di capitale della società capogruppo di un gruppo bancario cooperativo che deve essere detenuta dalle banche di credito cooperativo appartenenti al gruppo;

La lettera b) prevede che lo statuto della capogruppo stabilisce che i componenti dell'organo di amministrazione espressione delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo siano pari alla metà più due del numero complessivo dei consiglieri di amministrazione;

La lettera c) aggiunge alle finalità mutualistiche anche il carattere localistico delle banche di credito cooperativo quale parametro da rispettare nella definizione dei poteri della capogruppo;

La lettera d) puntualizza che l'individuazione e l'attuazione degli indirizzi strategici ed obiettivi operativi del gruppo da parte della capogruppo devono tenere conto di quanto previsto dal comma 3-*bis*, inserito dalla seguente lettera e);

La lettera e) inserisce i seguenti commi dopo il comma 3:

Il comma 3-*bis* dispone che con atto della capogruppo è disciplinato il processo di consultazione delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo in materia di strategie, politiche commerciali, raccolta del risparmio ed erogazione del credito nonché riguardo al perseguimento delle finalità mutualistiche. Al fine di tener conto delle specificità delle aree interessate, la consultazione avviene mediante assemblee territoriali delle banche di credito cooperativo, i cui pareri non sono vincolanti per la capogruppo;

Il comma 3-*ter* stabilisce che le banche del gruppo che, sulla base del sistema di classificazione del rischio adottato dalla capogruppo, si collocano nelle classi di rischio migliori: a) definiscono in autonomia i propri piani strategici e operativi, nel quadro degli indirizzi impartiti dalla capogruppo e sulla base delle metodologie da quest'ultima definite; b) comunicano tali piani alla capogruppo che ne verifica la coerenza con i citati indirizzi; c) nominano i componenti dei propri organi di amministrazione e controllo e, in caso di mancato gradimento della capogruppo, sottopongono alla stessa, ai fini della sostituzione di ogni componente non gradito, una lista di tre candidati diversi da quelli già indicati nella medesima procedura di nomina, fermi restando i requisiti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 26. Ogni atto della capogruppo di specificazione del sistema di classificazione del rischio previsto nel contratto di coesione è sottoposto all'approvazione preventiva della Banca d'Italia;

Le lettere f) e g) dispongono che la possibilità di stabilire una soglia di partecipazione delle banche di credito cooperativo al capitale della società capogruppo diversa da quella sopra indicata (ora il 60 per cento), tenuto conto delle esigenze di stabilità del gruppo, sia demandata non più ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, bensì ad un DPCM, emanato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Banca d'Italia.

La RT afferma che l'articolo introduce taluni limitati aggiustamenti tecnici della riforma del settore bancario cooperativo prevista dal decreto-legge n. 18 del 2016 privi di effetti diretti sui saldi di finanza pubblica, trattandosi d'interventi di natura ordinamentale.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 12

(Proroga Fondo di cui all'articolo 37, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034)

Il comma 1, al fine di consentire il proseguimento per l'anno 2018 delle attività di sostegno alle esportazioni già finanziate con l'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, prevede l'attribuzione al Fondo di cui all'articolo 37, secondo comma, del decreto-legge n. 745 del 1970 dell'importo di 160 milioni di euro per l'anno 2018, di 125 milioni di euro per l'anno 2019 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032.

Il comma 2 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1. A tali oneri pari a 160 milioni di euro per l'anno 2018, 125 milioni di euro per l'anno 2019 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, che aumentano a 27,6 milioni di euro per l'anno 2020, a 27,4 milioni di euro per l'anno 2021, a 6,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 17,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 33,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 54,90 milioni di euro per l'anno 2025, a 55,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 55,1 milioni di euro per l'anno 2027, a 53,3 milioni di euro per l'anno 2028, a 47,1 milioni di euro per l'anno 2029, a 39,7 milioni di euro per l'anno 2030, a 31,4 milioni di euro per l'anno 2031, a 25,8 milioni di euro per l'anno 2032, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede:

- a) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2018 e 110 milioni di euro per l'anno 2019 mediante la riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66⁵;
- b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2018 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2032 mediante la riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;
- c) quanto a 12,6 milioni di euro per l'anno 2020, 10,4 milioni di euro per l'anno 2021, a 2,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 18,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 39,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 40,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 40,1 milioni di euro per l'anno 2027, a 38,3 milioni di euro per l'anno 2028, a 32,1 milioni di euro per l'anno 2029, a 24,7 milioni di euro per l'anno 2030, a 16,4 milioni di euro per l'anno 2031, a 10,8 milioni di euro per l'anno 2032 mediante l'utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154.

La RT, oltre a ribadire le modalità di copertura finanziaria degli oneri discendenti dalla norma, confermandone le relative disponibilità afferma che il fondo pubblico di cui all'articolo 37, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n.745, rappresenta lo strumento di stabilizzazione del tasso di interesse e di cambio in operazioni di export credit.

La necessità urgente di dotare il Fondo di risorse per un importo complessivo di euro 480 milioni è stata stimata sulla base della metodologia approvata dal Comitato agevolazioni nella seduta del 24 aprile 2018 (in conformità con le previsioni della legge di bilancio 2018 art. 1 comma 269), per permettere di concedere la stabilizzazione del tasso di interesse su una serie di operazioni di finanziamento all'export (per un importo complessivo di circa euro 6 miliardi) a supporto di

⁵ Si tratta del Fondo istituito presso il Ministero dell'economia, volto ad integrare le risorse del bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato.

commesse assegnate (subordinatamente alla chiusura dei citati finanziamenti) ad imprese italiane per un importo complessivo di euro 7 miliardi la cui sottoscrizione è prevista avvenire entro il mese di luglio (per quanto attiene ai primi 3 miliardi di euro) e tra inizio settembre e inizio ottobre 2018 per la parte restante (i successivi 3 miliardi di euro).

Secondo la RT la citata metodologia, che ha portato alla stima di un fabbisogno di euro 480 milioni, prevede che, al fine di mitigare l'esposizione del fondo/Stato ai rischi di rialzo dei tassi di interesse e di cambio (il fondo paga il tasso variabile alla banca finanziatrice e incassa il tasso fisso dal debitore estero) relativi ai finanziamenti all'export di euro 6 miliardi, il gestore (i.e. Simest) debba effettuare accantonamenti a valere sul fondo pari alla somma degli (i) impegni derivanti dalle citate operazioni di finanziamento all'export nello scenario di base per la vita intera dei finanziamenti stessi e degli (ii) importi necessari per far fronte ad ulteriori flussi in uscita a fronte di uno scenario di stress dei tassi (calcolato applicando il c.d. modello solvency) limitatamente ai primi 4 anni di vita dei finanziamenti stessi,

Il profilo temporale di erogazione dei citati euro 480 milioni (previsto in un arco temporale che va dal 2019 al 2032), indicato nella tabella seguente, è stimato sulla base delle previsioni di utilizzo dei 6 miliardi di euro di finanziamenti (in linea con le tempistiche di realizzazione delle commesse) e del profilo di rimborso degli stessi.

Importi €/mln

FLUSSI NETTI DI CASSA (MTM + SOLVENCY 4YRS) PIPELINE LUGLIO - OTTOBRE 2018					
Flussi pipeline luglio 2018		Flussi pipeline settembre + ottobre 2018		TOTALE	
MtM+ Solvency 4yrs		MtM + Solvency 4yrs		MtM + Solvency 4yrs	
2018	0,0	2018	-	2018	0,0
2019	5,0	2019	0,4	2019	5,4
2020	25,8	2020	1,8	2020	27,6
2021	25,0	2021	2,4	2021	27,4
2022	4,8	2022	1,6	2022	6,4
2023	8,6	2023	8,7	2023	17,2
2024	16,9	2024	16,5	2024	33,4
2025	18,4	2025	36,5	2025	54,9
2026	18,6	2026	36,8	2026	55,5
2027	18,3	2027	36,8	2027	55,1
2028	17,7	2028	35,6	2028	53,3
2029	15,5	2029	31,6	2029	47,1
2030	12,9	2030	26,7	2030	39,7
2031	9,7	2031	21,7	2031	31,4
2032	7,6	2032	18,2	2032	25,8
Totale	204,9	Totale	275,2	Totale	480,0

Al riguardo, si osserva che la stima del fabbisogno di 480 milioni con conseguente incremento della dotazione del fondo pubblico per la stabilizzazione del tasso di interesse e di cambio in operazioni di export credit, dipende dalla nuova metodologia di calcolo degli accantonamenti che è stata normativamente prevista con il comma 269 della legge n. 205 del 2017. Tale metodologia, così come si desume dalla RT alla legge di bilancio 2018, può essere oggetto di successive verifiche sull'efficienza e efficacia a cura di soggetti esterni di comprovata esperienza e capacità.

Alla luce di quanto argomentato, andrebbero fornite informazioni di maggior dettaglio circa le determinanti utilizzate per la quantificazione dell'incremento della dotazione del fondo pubblico e, in particolare, la caratteristica delle esportazioni, del

settore, del Paese di destinazione, della durata dell'intervento e come queste determinanti incidono sulla quantificazione del fabbisogno. A tal proposito andrebbe chiarito il motivo per cui a fronte dell'andamento sostanzialmente crescente delle erogazioni fino all'anno 2028, si registra un netto calo nell'anno 2022 e in parte nell'anno 2023.

Inoltre, andrebbe chiarito il grado di attendibilità e di stabilità della metodologia adottata e dunque delle stime effettuate, attesa la sua recente implementazione e la possibilità che la stessa possa essere oggetto di successive verifiche.

In merito ai profili di copertura, si rileva che ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento la copertura a valere sul fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente per l'anno 2021 non risulta interamente compensativa dell'onere. Infatti, a fronte di un onere in termini di fabbisogno e indebitamento per l'anno 2021 pari a 27,4 milioni di euro, la copertura finanziaria è complessivamente di 25,4 milioni di euro (15 milioni di euro a valere sullo stanziamento del fondo speciale di conto capitale e 10,4 milioni di euro a valere sul predetto fondo per la compensazione degli effetti finanziari), risultando quindi non coperto per 2 milioni di euro.

Con riferimento all'utilizzo del fondo per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato di cui all'articolo 37 del decreto-legge n. 66 del 2014, e del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, andrebbe assicurato che la riduzione della dotazione dei fondi non pregiudichi le finalizzazioni previste a legislazione vigente e le risorse siano comunque libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante.

Infine, relativamente alla riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, al fine di escludere una possibile dequalificazione della spesa, andrebbe assicurato che le predette risorse sono utilizzate esclusivamente per la copertura di oneri in conto capitale.

Articolo 13

(Proroga di termini in materia di finanziamento degli investimenti e di sviluppo infrastrutturale del Paese)

La norma modifica il comma 1072, dell'articolo 1, della legge n. 205 del 2017, stabilendo che i DPCM di riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese sono adottati entro il 31 ottobre 2018, anziché entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 205 del 2017.

La RT afferma che la norma non comporta oneri, in quanto non incide sull'entità delle risorse del fondo, limitandosi ad aggiornare il termine di adozione dei provvedimenti attuativi e il procedimento di adozione degli stessi.

Al riguardo, nulla da osservare.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Lug 2018

[Nota di lettura n. 15](#)

Schema di D.Lgs. recante attuazione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva 91/47CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (**Atto del Governo n. 23**)

" [Nota di lettura n. 21](#)

Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni (**Atto del Governo n. 20**)

" [Nota di lettura n. 22](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di giustizia riparativa e mediazione reo-vittima (**Atto del Governo n. 29**)

" [Nota di lettura n. 23](#)

Schema di D.Lgs. concernente disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante codice del Terzo settore (**Atto del Governo n. 33**)

" [Nota di lettura n. 24](#)

A.S. 542: "Conversione in legge del D.L. 28 giugno 2018, n. 79, recante proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante"

" [Nota di lettura n. 27](#)

A.S. 624: ""Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 2018, n. 84, recante disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici"

" [Elementi di documentazione n. 2](#)

A.C. 850 e A. C. 851 "Rendiconto 2017 e Assestamento 2018"

" [Nota di lettura n. 28](#)

A.S. 648: "Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità"

" [Nota di lettura n. 29](#)

A.S. 675: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2018, n. 73, recante misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale" (Approvato dalla Camera dei deputati)

" [Nota di lettura n. 25](#)

Riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario (**Atto del Governo n. 16**)

" [Nota di lettura n. 26](#)

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di registro pubblico delle opposizioni, con riguardo all'impiego della posta cartacea (**Atto del Governo n. 34**)

[Nota di lettura n. 30](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia (**Atto del Governo n. 35**)

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>